



Le novità in ambito di:

❖ legislazione ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA
PRODUZIONE E SUI CONSUMI
- ✓ SETTORE TABACCHI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Decisione (UE) 2022/1974 del Consiglio del 13 ottobre 2022. Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea
- ❖ Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio del 6 ottobre 2022. Modifica al regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone
- ❖ Commissione - Avviso agli operatori economici (2022/C 402/10) – Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
- ❖ Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022. Modifica al Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Decisione n. 1/2022 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, del 3 ottobre 2022, sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea [2022/2089]
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022. Modifica dell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione del 26 ottobre 2022. Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Avviso del 11.10.2022 - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13 luglio 2022 al 12 gennaio 2023)
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Circolare n. 34/2022 del 3 ottobre 2022. Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione del 1 luglio 2022. Franchigia dai dazi doganali all'importazione e all'esenzione dall'IVA per l'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 27 ottobre 2022. Pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato (ADM) tramite l'utilizzo della piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica). Nuove funzionalità per la prenotazione delle dichiarazioni doganali con conto di debito e creazione del pagamento spontaneo (debiti OPCCD). Informativa
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Avviso del 14 ottobre 2022 (versione consolidata al 18 ottobre 2022). Nuove misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione ucraina. «Ottavo pacchetto sanzioni».
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 19 ottobre 2022 - Avviso importatore stabilito al di fuori dell'UE. Circolare n. 40/2021

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Ministero dell'Economia e delle Finanze - decreto 19 ottobre 2022 . Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 1° - 3 novembre 2022
- ❖ Decreto Legge n. 153 del 20 ottobre 2022. Ulteriori misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. Rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti dal 4 novembre 2022 al 31 novembre 2022. Adempimenti per gli esercenti
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale Prot. N. 472740/RU del 14 ottobre 2022. Aggiornamento elenco beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A del Testo Unico delle Accise
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 37 del 17 ottobre 2022. Trattamento fiscale dell'energia elettrica impiegata per la ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica presso infrastrutture di ricarica realizzate nelle proprie sedi operative da società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 36 del 7 ottobre 2022. Procedure emergenziali per la movimentazione di gasolio assoggettato ad accisa tra depositi privati del medesimo soggetto esercente servizi di pubblica utilità, per alimentazione di gruppi elettrogeni di soccorso
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 35 del 5 ottobre 2022. Obbligo di emissione dell'e-DAS per il trasferimento di oli combustibili a basso tenore di zolfo. Istruzioni operative
- ❖ Open Hearing del 19 ottobre 2022 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Biocarburanti: Accertamento e contabilizzazione presso i depositi fiscali

 Settore tabacchi

- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 484555. Deroga dell'obbligo per i rivenditori e i titolari dei patentini di accettare pagamenti con carte elettroniche per la vendita di beni di monopolio, valori postali e valori bollati



Decisione (UE) 2022/1974 del Consiglio del 13 ottobre 2022. Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

In data 21 maggio 2003, la Commissione europea ha proposto il cd. «Piano d'azione FLEGT», che già invocava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale, mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i Paesi produttori di legname.

Il 5 dicembre 2005, tali accordi sono stati autorizzati e ratificati tramite l'adozione del [Regolamento \(CE\) 2173/2005](#), che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea.

Con la Decisione (UE) 2022/1974 del 13 ottobre 2022, la Commissione ha autorizzato, a nome degli Stati membri dell'UE, la firma dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana. Il patto ha ad oggetto l'applicazione delle regole nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea.



Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio del 6 ottobre 2022. Modifica al regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

Con il Regolamento in rassegna, il Consiglio (UE) ha ampliato lo spettro delle misure restrittive - già disposte dal precedente [Regolamento \(UE\) 2022/263 del 23 febbraio 2022](#) - previste per l'import/export da e verso determinate zone dell'Ucraina.

Il precedente provvedimento istituiva limitazioni, a decorrere dal 24 febbraio 2022, nei confronti dei territori del Donetsk e del Luhansk, a causa della nota e persistente situazione di belligeranza in cui si riversa attualmente lo Stato. La lista comprende, ad oggi, anche le zone delle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.



Commissione - Avviso agli operatori economici (2022/C 402/10) – Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Le *sospensioni* previste dell'articolo 31 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono un istituto che consente la rinuncia totale o parziale del dazio doganale normale applicabile alle merci importate per consentire alle imprese unionali di utilizzare materie prime, semilavorati o componenti senza dover pagare i normali dazi previsti dalla tariffa doganale comune. Il fine è quello di stimolare l'attività economica delle industrie dell'Unione, migliorandone la capacità competitiva, creando occupazione, ammodernando le strutture.

L'elenco viene periodicamente modificato (2 volte ogni anno) per prendere in considerazione le nuove richieste presentate dagli Stati membri.

Le domande di sospensioni e contingenti tariffari devono essere presentate dagli operatori a un ufficio centrale in ciascuno degli Stati membri o in Turchia; questi, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste, comunicano alla Commissione le proposte di sospensioni e di contingenti tariffari autonomi.

Con la comunicazione in trattazione la Commissione ha rappresentato di aver ricevuto le richieste per il ciclo di luglio 2023 che possono essere consultate dagli operatori all'indirizzo http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=it .

Entro il 16 dicembre 2022 gli operatori possono far pervenire alla Commissione, tramite le amministrazioni nazionali, eventuali obiezioni nei confronti delle nuove richieste.



Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022. Modifica al Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Con il regolamento in esame, il Consiglio (UE) ha aggiornato ed istituito, a decorrere dal 7 ottobre 2022, nuove misure restrittive nei confronti della Russia, in ragione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.

L'ottavo pacchetto di sanzioni introduce nuove restrizioni - per un valore di oltre 7 miliardi di Euro - e colpisce, in particolar modo, l'esercito russo e i suoi fornitori, con lo scopo di ridurre le entrate della Federazione russa. Sono poi previste ulteriori limitazioni all'esportazione e all'importazione.

Tra le nuove restrizioni relative agli scambi di merci, è opportuno segnalare l'introduzione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni - anche non originari dell'Unione, elencati nell'Allegato I del [Regolamento \(UE\) n. 258/2012](#).

In aggiunta, il nuovo pacchetto di sanzioni ha esteso il vigente divieto di prestare servizi di architettura, di ingegneria, consulenza informatica, nonché consulenza giuridica in favore del governo russo o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.



Decisione n. 1/2022 del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, del 3 ottobre 2022, sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea [2022/2089]

Il 1° novembre 2022 è entrato in vigore un nuovo accordo tra l'UE e la Repubblica di Moldova, destinato a migliorare gli scambi tra imprese.

Il nuovo accordo prevede che l'UE e la Repubblica di Moldova riconoscano reciprocamente i programmi dei rispettivi operatori economici autorizzati (AEO), riunendo gli operatori commerciali che soddisfano determinati criteri e che possono, quindi, beneficiare di regimi doganali semplificati.

A partire dal 1° novembre, sia l'UE che la Moldavia offriranno vantaggi reciproci agli AEO, che otterranno una riduzione dei controlli doganali e un trattamento prioritario allo sdoganamento. L'accordo rappresenta un importante passo avanti nelle relazioni commerciali tra l'UE e la Moldavia. Aumenteranno ulteriormente le opportunità commerciali tra le parti, senza che vengano compromessi gli elevati standard di sicurezza.

L'accordo renderà gli scambi più facili e meno costosi per molti operatori commerciali dell'UE e della Moldavia.

Le relazioni tra l'UE e la Repubblica di Moldova sono guidate dall'Accordo di associazione, comprese le Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA). L'UE coopera con la Moldavia nel quadro della politica europea di vicinato e del suo panorama regionale orientale, il cd. Partenariato orientale, con l'obiettivo principale di avvicinare la Moldavia alla dimensione comunitaria.

L'UE è il principale partner commerciale della Moldavia, detenendo il 52,2% dei rapporti commerciali totali. Le esportazioni dell'UE in Moldavia sono state pari a 3,8 miliardi di euro nel 2021.



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022. Modifica dell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

La nomenclatura combinata è stata istituita dal [Regolamento \(CEE\) n. 2658/87](#) e viene aggiornata annualmente.

Con il Regolamento (UE) 2022/1998 del 20 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la Commissione ha aggiornato i codici della Nomenclatura Combinata unionale (8 cifre).

Per facilitare gli operatori nell'individuazione delle modifiche alla Nomenclatura Combinata, la Commissione utilizza una stella per identificare i nuovi codici e un quadrato per i codici il cui contenuto è stato modificato.

La nuova tariffa si applicherà a partire dal 1° gennaio 2023.



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione del 26 ottobre 2022. Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del [Regolamento \(UE\) 2016/1036](#) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale regolamento è entrato in vigore in data 28 ottobre 2022 e riguarda le importazioni di prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, esclusi gli altri acciai legati e gli acciai inossidabili, di qualsiasi larghezza, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, attualmente classificabili ai codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 e 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211 29 00 19 e 7211 29 00 99), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica Popolare Cinese e della Federazione Russa.

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate nella tabella pubblicata è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, redatta come specificato nel regolamento stesso.



Agenzia delle Dogane e Monopoli - Avviso del 11.10.2022 - Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13 luglio 2022 al 12 gennaio 2023)

Con il presente avviso l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, ha fissato per il periodo dal 13 luglio 2022 al 12 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.), il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni nella misura dello 0,165 per cento annuo.

Il tasso di interesse previsto dall'art.79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art.86 del medesimo testo unico (maggiorato di 4 punti) , ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

Il tasso previsto per il pagamento differito dei diritti doganali si rende, inoltre, applicabile ai ritardati pagamenti delle accise, come previsto dal co. 4 dell'art. 3 del TUA.



Agenzia delle Dogane e Monopoli - Circolare n. 34/2022 del 3 ottobre 2022. Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione del 1 luglio 2022. Franchigia dai dazi doganali all'importazione e all'esenzione dall'IVA per l'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina

Con la circolare in rassegna, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito delucidazioni sugli adempimenti procedurali connessi alla [Decisione \(UE\) 2022/1108 della Commissione del 1 luglio 2022](#), recante le condizioni per l'applicazione, da parte degli Stati membri dell'UE, dell'esenzione dei dazi doganali e dell'IVA alle merci importate per essere distribuite alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e ai bisognosi.

La Commissione europea ha elaborato un elenco indicativo basato sulla descrizione dei prodotti maggiormente richiesti nelle domande di esenzione dal dazio all'importazione/IVA presentate dagli Stati membri. La lista, consultabile sul sito dell'ADM, rappresenta un punto di riferimento per i Paesi comunitari, ma non essendo esaustiva lascia agli Stati la discrezionalità di agire in base alle specifiche esigenze nazionali.

La Decisione (UE) dispone l'efficacia delle misure adottate rispetto alle importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022; inoltre, detta precisi obblighi di rendicontazione per gli Stati membri che concedono l'esenzione, a cui è chiesto, in particolare, di fornire i dettagli sulla natura dei prodotti e sui quantitativi ammessi all'importazione in franchigia, il nome degli Enti autorizzati a usufruire della stessa e le misure adottate per assicurare gli scopi previsti dal provvedimento, nonché il rispetto delle condizioni prescritte.

In attesa di linee guida esaustive da parte dei Servizi unionali sulle modalità operative per l'attuazione delle diverse ipotesi previste, sono fornite indicazioni rispetto a determinate operazioni.

Gli Enti interessati ad avvalersi della franchigia doganale dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio delle dogane presso il quale intendono effettuare l'operazione di importazione, affinché quest'ultimo valuti il possesso dei requisiti di appartenenza alle richiamate categorie, utilizzando i modelli allegati alla circolare.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 27 ottobre 2022. Pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Stato (ADM) tramite l'utilizzo della piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica). Nuove funzionalità per la prenotazione delle dichiarazioni doganali con conto di debito e creazione del pagamento spontaneo (debiti OPCCD). Informativa.

Con la comunicazione in rassegna, l'ADM rende note le nuove funzionalità per la prenotazione e la conseguente creazione del pagamento spontaneo (OPCCD) delle dichiarazioni doganali annotate in conto di debito.

Il pagamento dei tributi è ora effettuabile tramite la piattaforma pagoPA, integrata nel portale dei pagamenti OPERA (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica).

Le nuove applicazioni sono disponibili a partire dal 15/11/2022.



Agenzia delle Dogane e Monopoli - Avviso del 14 ottobre 2022 (versione consolidata al 18 ottobre 2022). Nuove misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione ucraina. «Ottavo pacchetto sanzioni»

Il 14 ottobre scorso, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso con il quale ha dato atto delle ulteriori misure restrittive adottate dall'Unione europea nei confronti della Russia.

In particolare, in data 6 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L259I) il c.d. 8° pacchetto di sanzioni previste nei confronti della Russia, in risposta all'occupazione e all'annessione illegale dei territori di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

I Regolamenti (UE) (i), [2022/1904](#) (ii), [2022/1905](#) (iii) e [2022/1906](#) hanno modificato i Regolamenti (UE) 833/2014 (riferito alle restrizioni di carattere oggettivo) e 269/2014 (in relazione alle restrizioni di carattere soggettivo).

Il pacchetto di misure sanzionatorie adottate nei confronti della Russia incide, sotto il profilo oggettivo, sulla fornitura di particolari tipologie di beni e sulla prestazione di determinati servizi resi sul territorio federale.

Sotto il profilo soggettivo verranno applicate misure restrittive nei confronti di ulteriori trenta persone fisiche e sette entità giuridiche.

Infine, si segnala il divieto di trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice doganale 2709 00 (dal 5 dicembre 2022), o di prodotti petroliferi di cui alla voce doganale 2710 (dal 5 febbraio 2023), originari della Russia o esportati dalla Russia. Il pacchetto sanzionatorio prevede un'apposita deroga al suddetto divieto, fissando un tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare (c.d. *price cap*). In virtù di tale deroga, sarà consentito il trasporto di petrolio greggio o di prodotti da esso derivati, qualora questi siano stati acquistati a prezzi uguali o inferiori al "*price cap*" che dovrà essere stabilito all'unanimità dal Consiglio dell'Unione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 19 ottobre 2022 - Avviso importatore stabilito al di fuori dell'UE. Circolare n. 40/2021

Con l'avviso pubblicato dalle Dogane il 29 ottobre u.s. sono stati forniti chiarimenti in merito alla [Circolare 40/2021](#) concernente la presentazione della dichiarazione di importazione da parte dei soggetti non stabiliti nell'UE.

Con l'avviso in esame sono state ribadite le indicazioni contenute nella citata circolare e fornite indicazioni operative rispetto alla nomina di un rappresentante in dogana; l'importatore non stabilito nell'UE non potendo operare direttamente, può solo nominare un "*rappresentante doganale indiretto*", stabilito nel territorio dell'UE, che agisce come "*dichiarante*", il quale non può, a sua volta, nominare un altro rappresentante doganale.

Le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle previste dal CDU all'articolo 170, par. 3, il quale sancisce che la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta alle persone che:

- presentano una dichiarazione in dogana di transito o di ammissione temporanea,
- presentano una dichiarazione in dogana a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato;
- sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di frontiera dell'UE adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione.



Ministero dell'Economia e delle Finanze - decreto 19 ottobre 2022 . Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 1° - 3 novembre 2022



Decreto Legge n. 153 del 20 ottobre 2022. Ulteriori misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. Rideterminazione temporanea aliquote di accisa sui carburanti dal 4 novembre 2022 al 31 novembre 2022. Adempimenti per gli esercenti

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il decreto 19 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Transazione ecologica e il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, articolo 1 (pubblicato in GU n. 247) sanciscono che restano vigenti le aliquote di accisa come già rideterminate con effetto dal 18 ottobre 2022 e fino 31 ottobre 2022 dal [Decreto-legge n. 144 \(cd. Decreto Aiuti Ter\)](#) del 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022.

La rideterminazione prevede, ai sensi dei sopracitati decreti, le seguenti aliquote per i periodi compresi, rispettivamente, dall'1 al 3 novembre 2022 e dal 4 novembre 2022 al 31 novembre 2022:

- benzina: euro 478,40 per mille litri;
- *oli da gas o gasolio* usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
- *gas di petrolio liquefatti* (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
- *gas naturale* usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.

Viene mantenuta l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione stabilita nella misura del 5 per cento.

Il Decreto-legge mantiene ferma, per il periodo stabilito, la disapplicazione dell'aliquota ridotta prevista per il *gasolio commerciale* utilizzato in via ordinaria per il trasporto di merci e di persone di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al TUA, nonché ai sensi dell'articolo 24-ter del medesimo Testo unico.

In aggiunta, resta vigente per i depositi commerciali e i distributori di carburanti l'obbligo di comunicazione, entro il 28 novembre 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei dati riguardanti i quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022.

Tale comunicazione non è da effettuarsi qualora venga disposta la proroga della scadenza delle aliquote oggetto di rideterminazione.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale Prot. N. 472740/RU del 14 ottobre 2022. Aggiornamento elenco beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A del Testo Unico delle Accise.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la determinazione direttoriale prot. n. 472740/RU del 14 ottobre 2022 ha fornito un elenco degli aventi diritto all'agevolazione fiscale prevista dal [punto 13 della tabella A del testo unico](#) delle disposizioni legislative riguardante le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi.

Si rimanda alla circolare in oggetto per la visione degli aventi diritto all'agevolazione sopracitata.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 37 del 17 ottobre 2022.
Trattamento fiscale dell'energia elettrica impiegata per la ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica presso infrastrutture di ricarica realizzate nelle proprie sedi operative da società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica

Con la Circolare n. 37 del 17 ottobre 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica utilizzata per infrastrutture di ricarica ubicate nelle centrali di produzione della stessa, in cui vengono solitamente ospitati i veicoli aziendali a trazione elettrica (o presso le quali questi si recano per esigenze collegate). Si esamina, inoltre, la possibilità di riconoscere l'esenzione sull'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità, nonché per mantenere la capacità di produrla, prevista dall'art. 52, co. 3. lett. a) del D. Lgs. n. 504/1995, rispetto ai consumi effettuati per la ricarica degli accumulatori dei veicoli aziendali nominati.

La circolare in oggetto analizza l'evoluzione della vigente normativa dell'art. 52 del TUA, delle interpretazioni della circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007 e della nota n. 141294/RU del 9 ottobre 2019 e si esprime, in conclusione, sancendo l'esclusione dell'applicazione del regime di esenzione di accisa per queste tipologie di ricarica e prevedendo, al contempo, il beneficio dell'esenzione per le sole forniture di energia elettrica che, allo scopo, venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, secondo quanto disposto dal succitato art. 52, co. 3 lett. B).

Il servizio di ricarica offerto dall'azienda che produce energia elettrica (titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici) non rientra nel suddetto parametro agevolativo, poiché i relativi consumi non riguardano l'attività di produzione di elettricità, né il mantenimento della capacità operativa della centrale di produzione. L'energia impiegata nello svolgimento dell'attività di ricarica dei veicoli elettrici è, pertanto, soggetta ad aliquota "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni", come previsto con nota prot. n.141294 del 19 ottobre 2019.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare N. 36 del 7 ottobre 2022. Procedure emergenziali per la movimentazione di gasolio assoggettato ad accisa tra depositi privati del medesimo soggetto esercente servizi di pubblica utilità, per alimentazione di gruppi elettrogeni di soccorso

Con la Circolare n. 36 del 7 ottobre 2022, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli rammenta le prescrizioni da ottemperare al fine di ridurre, a seguito della crisi russo-ucraina, il rischio di temporanee interruzioni nella fornitura di energia elettrica presso i consumatori finali considerati disalimentabili. Le procedure emergenziali mirano a consentire la movimentazione di gasolio assoggettato ad accisa tra depositi privati del medesimo soggetto esercente servizi di pubblica utilità per garantire l'alimentazione di gruppi elettrogeni di soccorso.

Taluni Enti ovvero Società esercenti servizi di pubblica utilità titolari di POD disalimentabili si sono dotati, nelle loro sedi operative, di gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio detenuto ad imposta assolta con aliquota normale presso appositi depositi privati.

L'ADM, nel provvedimento in esame ha analizzato le ipotesi in cui le scorte di emergenza siano ubicate:

- presso un deposito commerciale di terzi o
- presso un deposito privato,

fornendo le opportune istruzioni al riguardo.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Circolare n. 35 del 5 ottobre 2022. Obbligo di emissione dell'e-DAS per il trasferimento di oli combustibili a basso tenore di zolfo. Istruzioni operative

Con la Circolare n. 35 del 5 ottobre 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni operative attinenti alla compilazione dell'e-DAS in caso di rifornimento diretto di carburanti esenti per la navigazione marittima, in particolare di oli combustibili a basso tenore di zolfo (BTZ), tra l'altro già oggetto di pronuncia dell'ADM con la [circolare n. 31 del 17 agosto 2022 \(punto 11\)](#).

La circolare in oggetto si concentra, in particolare, sulle modalità di indicazione nell'e-DAS della tipologia di OC (olio combustibile) BTZ da utilizzare nel rifornimento, quale prodotto denso, semifluido, fluido o fluidissimo.

Viene, inoltre, specificato il "Codice CADD" da indicare nel campo 92 nell'emissione dell'e-DAS per i rifornimenti di olio combustibile.

La modifica sul sistema informativo è operativa dal 6 ottobre 2022.



Open Hearing del 19 ottobre 2022 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Biocarburanti: Accertamento e contabilizzazione presso i depositi fiscali

Nell'open hearing tenutosi in data 19.10.2022 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato approfondito il tema dell'utilizzo dell'alcol etilico o etanolo, quale bio-carburante nella miscelazione con la benzina.

Le operazioni di denaturazione possono essere effettuate o presso il deposito fiscale di alcolici o presso il deposito fiscale di energetici; durante l'open hearing sono stati ripercorsi gli aspetti normativi relativi all'impiego di biocarburanti e anticipate le linee guida dell'ADM relative all'autorizzazione della miscelazione di benzina con alcole etilico DS (denaturato speciale) all'interno dei depositi fiscali di prodotti energetici senza l'obbligo, per questi ultimi, di denunciarsi come deposito di prodotti alcolici.

Gli aspetti emersi durante tale incontro informativo hanno riguardato, in particolar modo, le seguenti tematiche:

- circolazione dell'etanolo
- obblighi per il deposito di prodotti energetici destinatario dell'etanolo
- contabilizzazione dell'etanolo all'interno di un deposito fiscale di prodotti energetici

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si riserva di pubblicare una circolare in merito al tema analizzato.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 484555. Deroga dell'obbligo per i rivenditori e i titolari dei patentini di accettare pagamenti con carte elettroniche per la vendita di beni di monopolio, valori postali e valori bollati

Con Determinazione direttoriale n. 484555, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce che in relazione alle attività di vendita di beni di monopolio, di valori postali e valori bollati, i rivenditori di questi ultimi, nonché i titolari di patentino, non sono tenuti all'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico ex art. 15, commi 4 e 4-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), così come modificato dall'art. 18, comma 01 e comma 1, del Decreto Legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla [Legge 29 giugno 2022, n. 79](#).

L'Agenzia si esprime in tal senso principalmente per due motivi. Prima di tutto, il prezzo al pubblico di tali prodotti viene determinato ex lege e, in aggiunta, se così non fosse, le commissioni bancarie -non reversibili sugli acquirenti- avrebbero forti ripercussioni sull'aggio del rivenditore.

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 06 novembre 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News dogane & accise - Tutti i diritti riservati.